



raffineria di gela

Progetto:

Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate

Elaborato:

Allegato 3 – Tutele e Vincoli

a supporto dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (art. 23 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Rif.: 60465578

Preparato per:
Raffineria di Gela S.p.A.

Rif. Doc.: Green_G2 Step 2_Adeguamento_SIA_Allegato 3.doc
Gennaio 2019



INDICE

Sezione	N° di Pag.
INTRODUZIONE	1
1. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO SOVRANAZIONALE E NAZIONALE	2
1.1. Direttive sulla politica ambientale dell'Unione Europea	2
1.2. Protocollo di Kyoto	3
1.3. Strategia Energetica Nazionale.....	6
1.4. Piano di Risanamento dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Gela - AERCA.....	9
1.5. Sito di Interesse Nazionale di Gela.....	10
1.6. Aree naturali protette o sottoposte a regime di salvaguardia	12
2. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE	14
2.1. Piano Regionale di coordinamento di Tutela della Qualità dell'Aria Ambiente (PRTAA)/ Piano della qualità dell'aria della Regione Siciliana	14
2.2. Piano delle bonifiche delle aree inquinate	16
2.3. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	17
2.4. Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS)	18
2.5. Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (PO FESR 2014-2020)	21
2.6. Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA).....	22
2.7. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).....	23
2.8. Protocollo d'intesa per l'area di Gela.....	25
3. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE	26
3.1. Piano Territoriale Paesistico Provinciale di Caltanissetta (PTP)	26
3.2. Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST)	29
4. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE E LOCALE	30
4.1. Piano Regolatore Generale del Comune di Gela (PRG)	30
4.2. Area di Sviluppo Industriale di Gela.....	31
4.3. Piano di classificazione acustica comunale	32



INTRODUZIONE

Il presente allegato, che costituisce l'Inquadramento Programmatico, fornisce gli elementi conoscitivi per definire le relazioni tra l'opera oggetto dell'analisi ambientale e gli atti della pianificazione e programmazione territoriali e settoriali.

Il Quadro Programmatico tiene conto degli atti di programmazione e di pianificazione di settore e di area, nonché della normativa ambientale vigente, quali:

- inquadramento normativo europeo, nazionale e regionale;
- piani nazionali del settore interessato;
- piano energetico nazionale;
- piani regionali di area vasta per la salvaguardia e il risanamento ambientale;
- piani dei trasporti;
- piani territoriali e paesistici;
- strumenti urbanistici locali.

Nelle sezioni seguenti sono esaminati i diversi strumenti di programmazione territoriale insistenti sull'area di interesse del progetto in esame, e nel suo intorno. Si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale la sezione conclusiva del documento illustra e sintetizza gli elementi di coerenza del progetto rispetto a tali strumenti.



1. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO SOVRANAZIONALE E NAZIONALE

1.1. Direttive sulla politica ambientale dell'Unione Europea

L'Unione Europea ha espresso alcuni importanti indirizzi circa le politiche ambientali relative ai carburanti tramite le Direttive Fuel Quality Directive 1998/70/CE (FQD 1998/70/CE), integrata dalla Direttiva 2009/30/CE, e Renewable Energy Directive 2009/28/CE (RED 2009/28/CE), recepita in Italia dal D.Lgs. n. 28 del 03/03/11 (D.Lgs. 28/11) e abrogata, con effetto dal 01/07/2021, dalla Direttiva 2018/2001/CE.

Tali direttive hanno lo scopo di delineare una serie di criteri di sostenibilità volti alla riduzione delle emissioni di gas serra ed al risparmio energetico.

In particolare, la Direttiva Fuel Quality FQD 1998/70/CE definisce alcune specifiche qualitative per i carburanti e requisiti per la riduzione dell'intensità delle emissioni di gas serra dovuti ai consumi di energia per il trasporto su strada. La Direttiva Renewable Energy 2009/28/CE prescrive entro il 2020 la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, il 20% di risparmio energetico e l'aumento globale del 20% della produzione di energia da fonti rinnovabili, ripartito diversamente tra i vari Stati membri dell'Unione (per l'Italia è previsto un obiettivo del 17%), che include il 10% di traguardo del contenuto energetico da rinnovabili nei carburanti per autotrazione, additivazione fissata a livello nazionale al valore del 5,5% entro il 2016 e del 6,5% entro il 2017 (rif. Decreto Ministeriale 10/10/2014). Per questo motivo il trend di consumo di biodiesel è previsto in forte crescita fino al 2020.

Secondo le Direttive di cui sopra, inoltre, i biocarburanti devono soddisfare specifici requisiti di sostenibilità e pertanto non possono essere originati da prodotti di aree ad elevata biodiversità, come aree protette, oppure di aree ad alta concentrazione di carbonio.

Nell'ottica di limitare l'uso di suolo per la produzione di materie prime destinate ai biocarburanti di prima generazione utilizzati in Europa a scapito della sostenibilità delle coltivazioni, nel 2015 l'UE ha approvato la Direttiva ILUC relativa al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni, limitandone il contributo al 7% rispetto al 10% originario, propendendo pertanto all'uso di biocarburanti più sostenibili e di biocarburanti avanzati.

A fronte dell'espansione del mercato dei biocarburanti è apparso, infatti, chiaro che non tutti i biocarburanti siano uguali per impatto in termini di gas a effetto serra derivante dalla destinazione dei terreni a livello mondiale. Ad esempio, laddove la produzione di biocarburanti comporti uno spostamento della produzione alimentare a destinazione umana o animale verso terreni non agricoli quali le foreste, può risultare che alcuni biocarburanti contribuiscano alle emissioni di gas a effetto serra tanto quanto i carburanti fossili che sostituiscono.



La Commissione vuole pertanto promuovere i biocarburanti che aiutano a conseguire sostanziali riduzioni delle emissioni senza entrare in concorrenza diretta con il settore alimentare e sono al tempo stesso più sostenibili.

La Direttiva 2018/2001/CE del 11/12/2018 fissa ad almeno il 32% l'obiettivo per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dell'Unione nel 2030. Per conseguire il suddetto obiettivo vincolante, gli Stati membri fissano, nei propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima, contributi nazionali. La Commissione Europea sostiene gli obiettivi ambiziosi fissati dalla Direttiva, mettendo a disposizione fondi volti a favorire una transazione equa delle regioni ad alta intensità di carbonio verso un aumento delle quote di energia rinnovabile, soprattutto per i seguenti fini:

- ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile;
- realizzare progetti e programmi per integrare le fonti rinnovabili nel sistema energetico e aumentare la flessibilità del sistema energetico.

Al fine di ridurre al minimo le ripercussioni globali del cambiamento diretto e indiretto di destinazione d'uso dei terreni, la Direttiva mira a limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire dalle colture ed incentiva la transizione verso i biocarburanti avanzati. Infatti, la direttiva 2009/28/CE ha introdotto un insieme di criteri di sostenibilità, tra cui i criteri che tutelano i terreni con un elevato valore in termini di biodiversità e i terreni con elevate scorte di carbonio, ma non ha affrontato la questione del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, che accresce la pressione sui terreni e può spingere a estendere i terreni agricoli in aree che presentano elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere, causando ulteriori emissioni di gas a effetto serra. Pertanto, la Direttiva 2018/2001/CE si pone come disincentivo alla distruzione della biodiversità dei terreni e incentiva la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Con particolare riferimento alle procedure amministrative di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze applicabili, la Direttiva dispone che gli Stati membri adottino misure appropriate per garantire la semplificazione e lo snellimento di quelle inerenti gli impianti e le relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili, al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa o altri prodotti energetici e ai carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica.

Al fine di integrare l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il 14% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti.

1.2. Protocollo di Kyoto

Il Protocollo di Kyoto costituisce, a livello internazionale, il punto di partenza delle politiche di controllo delle emissioni di gas clima alteranti.



Tale Protocollo è stato sottoscritto il 10/12/1997 al fine di ridurre i gas responsabili dell'effetto serra (CO₂, CH₄, N₂O, HFC, PFC, SF₆), individuando le seguenti principali azioni da intraprendere da parte dei Paesi Industrializzati:

- Incentivazione all'aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori;
- Sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;
- Incremento delle superfici forestali per permettere la riduzione di CO₂ in atmosfera;
- Promozione dell'agricoltura sostenibile;
- Limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici;

Misure fiscali adeguate per disincentivare le emissioni di gas serra.

Il primo periodo di impegni del Protocollo di Kyoto è iniziato nel 2008 e si è concluso il 31/12/2012; l'emendamento che istituisce il secondo periodo di impegno, a partire dal 01/01/2013 e fino al 2020, è stato concordato in occasione della conferenza ONU sui cambiamenti climatici tenutasi a Doha (Qatar) nel Dicembre 2012.

Nel dicembre 2015 A Parigi si è svolta la conferenza internazionale sui cambiamenti climatici (COP21) che ha stilato un accordo, sottoscritto e ratificato da 146 paesi sui 197 facenti parte della convenzione, per limitare il riscaldamento globale "ben al di sotto" dei 2°C rispetto al livello preindustriale. L'accordo di Parigi richiede a tutte le parti di presentare i loro migliori sforzi attraverso "contributi definiti a livello nazionale" (NDCs) e di rafforzare questi sforzi negli anni a venire. Tuttavia, nessun accordo dettagliato o obiettivi specifici per paese relativi alle emissioni di gas serra sono stati inclusi nell'accordo di Parigi, contrariamente al precedente protocollo di Kyoto.

Nel Novembre 2016 si è tenuta la conferenza ONU sul clima di Marrakesch (COP22), durante la quale è stata trattata la modalità di applicazione dell'accordo sul clima firmato durante la precedente COP21 di Parigi. La Conferenza di Marrakesch ha stabilito che il regolamento per l'attuazione dell'Accordo di Parigi del 2015 sul clima sarà definito entro Dicembre 2018, presso la Conferenza COP24 che la Polonia si è offerta di ospitare.

Nell'ambito del protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio del 25 aprile 2002, l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra:

- 1° periodo (2008-2012): dell'8 % rispetto ai livelli del 1990, mediante la Direttiva 2003/87/CE (Direttiva ETS).
- 2° periodo (2013-2020): del 20% rispetto ai livelli del 1990, mediante la Direttiva 2009/29/CE del 23/04/2009; questa direttiva ha varato il pacchetto 20-20-20



(riduzione del 20% di emissioni di gas serra, aumento del 20% di energie rinnovabili, riduzione dell'utilizzo di energia primaria del 20%).

- 3° periodo (2020-2030): il Consiglio europeo nell'ottobre 2014 si è impegnato a ridurre, entro il 2030, le emissioni complessive di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 40 % rispetto ai livelli del 1990, aumentare il contributo delle fonti rinnovabili del 27% e ridurre i consumi energetici del 27% rispetto allo scenario di riferimento. La Direttiva 2018/410/CE del 14 marzo 2018 ha stabilito le modalità per raggiungere i nuovi obiettivi di riduzione di gas serra entro il 2030.

Per raggiungere gli obiettivi di riduzione fissati dal Protocollo di Kyoto l'uno dei principali meccanismi identificati dall'UE è il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS), che si applica ai principali settori industriali.

Il Sistema ETS è un meccanismo di mercato, basato sul principio cap&trade, ossia un sistema che fissa un "cap" o tetto per l'ammontare totale delle emissioni che possono essere emesse dal settore industriale, che viene ridotto nel tempo, e che prevede la possibilità di acquistare e scambiare in un mercato apposito ("trade") i permessi di emissioni di cui i vari soggetti vincolati dal sistema necessitano.

Come criterio generale, gli Stati membri dell'UE assegnano le quote agli operatori a titolo oneroso attraverso meccanismi di aste pubbliche a livello europeo. Tuttavia, gli impianti manifatturieri, in particolare quelli esposti a rischio di delocalizzazione a causa dei costi del carbonio (carbon leakage), ricevono una parte di quote a titolo gratuito.

La contabilità delle compensazioni è tenuta attraverso il Registro Unico dell'Unione.

Il quantitativo complessivo di quote disponibili per gli operatori (cap) diminuisce nel tempo imponendo di fatto una riduzione delle emissioni di gas serra nei settori ETS: in particolare, al 2030, il meccanismo garantirà un calo del 43% rispetto ai livelli del 2005.




Figura 1-1: Schema dell'impegno UE sul clima. Fonte: Parigi e Oltre – ENEA, Ministero dell'Ambiente, ISPRA – 2016

1.3. Strategia Energetica Nazionale

Il documento contenente la Strategia Energetica Nazionale, per l'aggiornamento del Piano Energetico Nazionale (PEN) risalente al 1975 è stato approvato, a conclusione di un ampio processo di consultazione pubblica, con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in data 08/03/2013. La strategia individua una serie di obiettivi e di azioni con un doppio orizzonte temporale di riferimento: 2020 e 2050.

I quattro obiettivi principali definiti dal Documento sono:

- **Competitività**: Ridurre significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese, con un graduale allineamento ai prezzi europei;
- **Ambiente**: Superare gli obiettivi ambientali definiti dal 'Pacchetto 20-20-20' e assumere un ruolo guida nella 'Roadmap 2050' di decarbonizzazione europea;
- **Sicurezza**: Rafforzare la nostra sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall'estero;
- **Crescita**: Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

La Strategia identifica alcune priorità di azione con obiettivi concreti e specifiche misure a supporto, in particolare, per il settore della raffinazione e dei carburanti:



- Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;
- Produzione sostenibile di idrocarburi nazionali.

Le principali misure rivolte al settore della raffinazione mirano a facilitare la ristrutturazione o riconversione della capacità produttiva, orientandola verso prodotti di migliore qualità, assicurare condizioni paritarie con Paesi extra-UE, facilitare la competitività del mercato dello stoccaggio dei prodotti petroliferi e sviluppare i biocarburanti, in particolare quelli di seconda generazione.

La scelta di fondo che la strategia nazionale mette in luce è di accompagnare il settore della raffinazione verso una progressiva ristrutturazione e ammodernamento, in un periodo di forte crisi strutturale, in modo da salvaguardare la rilevanza industriale e occupazionale, con benefici anche in termini di sicurezza di approvvigionamento e prezzi. I principali interventi previsti sono relativi alla raffinazione ed alla logistica, come anche al settore della distribuzione dei carburanti; le azioni principali nell'ambito della raffinazione sono:

- il riconoscimento della strategicità delle raffinerie e della logistica primaria, e l'introduzione di procedure semplificate per la riconversione degli impianti di raffinazione;
- la promozione di un piano di ristrutturazione del settore, con la possibilità di nuovi investimenti miranti a razionalizzare e ammodernare i cicli produttivi, orientando il settore verso prodotti di migliore qualità.

Per quanto riguarda la produzione sostenibile di idrocarburi nazionali, la strategia ha come obiettivo lo sviluppo della produzione nazionale, con un ritorno ai livelli degli anni novanta ed un incremento della copertura del fabbisogno nazionale, nel rispetto dei più elevati standard internazionali ambientali e di sicurezza. Inoltre il documento strategico prevede un sostegno allo sviluppo industriale di un settore che parte da una posizione di leadership internazionale e rappresenta un importante motore di investimenti e occupazione. Lo scopo è di sviluppare le ricadute economico-occupazionali sui territori interessati e supportare il rafforzamento dei poli tecnologici/industriali.

Con Decreto del 10/11/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è stato adottato il documento "SEN 2017", elaborato dal Governo per l'attuazione della strategia energetica comunitaria che definisce nuovi obiettivi vincolanti al 2030 per i paesi dell'Unione.

Con riferimento al mercato petrolifero e, in particolare, al settore delle raffinerie italiane, la strategia individuata dalla nuova SEN muove le seguenti considerazioni.

Il ruolo ancora prevalente dei prodotti petroliferi nel medio termine nel settore dei trasporti è riconosciuto dagli scenari elaborati dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, sia nel cosiddetto New Policies Scenario che per l'Unione europea stima un peso in



ridimensionamento dal 95% attuale all'84%, sia nello scenario di de-carbonizzazione più spinto (450 ppm Scenario) dove tale peso scende al 76%, rimanendo pertanto indispensabile per garantire oltre i tre quarti delle alimentazioni dei veicoli al 2030.

I prodotti petroliferi, seppur caratterizzati da una domanda in contrazione al 2030 (intorno a 12 Mtep di riduzione attesa dei consumi lordi tra il 2015 e 2030, a seconda dei vari scenari), continueranno ancora per alcuni decenni a ricoprire un ruolo fondamentale nel Paese, in particolare nei settori trasporti e petrolchimico.

Benché si ritiene di dover andare verso modelli economici di sviluppo sempre meno basati sulle fonti fossili, si è altrettanto consapevole che il settore della raffinazione dovrà contribuire positivamente alla transizione verso un'economia a minor contenuto di carbonio potendo contare su un alto grado di specializzazione, su processi produttivi all'avanguardia e su un continuo forte impegno in termini di ricerca e sviluppo.

La transizione richiederà infatti tempi non brevi e il mantenimento di un'industria petrolifera downstream nazionale ambientalmente e tecnologicamente all'avanguardia, efficiente e competitiva che potrà garantire l'affidabilità, la sostenibilità e la sicurezza degli approvvigionamenti necessari.

In particolare il settore petrolifero contribuirà agli obiettivi di competitività e ambiente principalmente tramite il mantenimento del tessuto industriale nel settore della raffinazione tramite ri-conversione in bio-raffinerie da un lato ed il consolidamento, dall'altro, delle raffinerie italiane in uno o più sistemi di raffinazione, più robusti e sostenibili.

Sulla base della nuova SEN è pertanto opportuno individuare iniziative volte sia a tutelare il downstream petrolifero che a far sì che il settore contribuisca agli obiettivi complessivi di competitività, ambiente e sicurezza. Sono stati quindi individuati due macro-obiettivi specifici al 2030:

- mantenimento in maniera sostenibile del tessuto industriale nel settore raffinazione;
- sviluppo di nuovi carburanti sostenibili.

Gli interventi proposti per l'evoluzione del settore della raffinazione sono di seguito riportati:

- possibili interventi di di riconversione delle raffinerie italiane marginali, auspicando lo sviluppo di ulteriore capacità di bio-raffinazione, in coerenza con l'aumento della domanda interna di bio-carburanti avanzati;
- promozione di un consolidamento delle raffinerie italiane in uno o più sistemi di raffinazione, più robusti e sostenibili, promuovendo scelte autonome degli operatori verso l'opzione di raffinazione conto terzi/consortile. Per determinate casistiche, tuttavia potrebbe essere stabilito un criterio perché terzi possano



accedere agli impianti esistenti, visto che essi godono ai sensi di legge della qualifica di «impianti strategici» per il Paese, assicurando ove necessario trasparenza dei costi del servizio di raffinazione e l'assenza di discriminazione agli utenti che lo richiedono, adeguatamente monitorati;

- favorimento di politiche di riutilizzo dei siti industriali: in via di conversione a deposito o per altri investimenti produttivi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali;
- monitoraggio del processo ascendente a livello comunitario per evitare che la legislazione europea costituisca un elemento di perdita di competitività non giustificato da esigenze reali di sicurezza o ambiente;
- riduzione del costo dell'energia in funzione della nuova regolazione per i soggetti energivori;
- promozione dell'accesso a fondi strutturali europei per investimenti ambientali e per la realizzazione di progetti di ammodernamento e efficientamento energetico;
- promozione degli investimenti per aumentare la conversione dei prodotti pesanti della lavorazioni delle raffinerie e ridurre la produzione di olio combustibile, alla luce delle nuove normative IMO;
- salvaguardia dell'industria della raffinazione italiana, consentendo al mercato di disporre di prodotti ad alta compatibilità ambientale realizzati seguendo i più alti standard ambientali.

1.4. Piano di Risanamento dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Gela - AERCA

Con atto n. 26358 del 25/05/1988 la Regione Siciliana ha inoltrato richiesta al MATTM per la dichiarazione di "area ad elevato rischio di crisi ambientale" per gli ambiti territoriali interessati dal polo chimico siciliano. Il MATTM ha proposto la dichiarazione di "area ad elevato rischio ambientale" per i due territori di Augusta-Priolo-Melilli-Siracusa-Floridia-Solarino e di Gela-Niscemi-Butera, deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 30/11/1990 ed in seguito inserita nell'elenco dei primi interventi di bonifica di interesse nazionale tramite Legge n. 426 del 09/12/1998 (Legge 426/98).

L'area ad elevato rischio di crisi ambientale è costituita dai territori dei Comuni di Gela, Butera e Niscemi in Provincia di Caltanissetta, per un'estensione complessiva di circa 671 chilometri quadrati. L'area è caratterizzata dalla presenza di un polo industriale di rilevanti dimensioni, ubicato ad est del centro abitato di Gela nella piana costiera, in cui si trovano grandi insediamenti produttivi quali raffinerie e stabilimenti petrolchimici: la Raffineria Praoil (ora Raffineria di Gela); lo Stabilimento Enichem Anic per la produzione di prodotti chimici di base quali etilene, acrilonitrile, glicoli; lo Stabilimento Enichem Polimeri per la produzione di polietilene; lo Stabilimento Enichem Agricoltura per la



produzione di fertilizzanti; lo Stabilimento Isaf per la produzione di acido fosforico e acido solforico; tre centri di raccolta oli Agip; il centro olio Ponte Dirillo Agip, l'impianto Gelagas e Snam Impianti.

Il Piano di Risanamento dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale di Gela, approvato tramite DPR 17/01/1995, ha costituito il primo strumento per la gestione delle problematiche ambientali nell'area in esame, con i seguenti obiettivi:

- realizzare un quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente nell'area critica;
- analizzare le problematiche ambientali indagando le relazioni causa effetto tra le sorgenti inquinanti ed il degrado del territorio;
- analizzare le problematiche del rischio nei confronti della popolazione dovuto alle attività industriali ed al trasporto di merci pericolose;
- formulare una valutazione di sintesi del grado di compromissione del territorio ed un giudizio di compatibilità rispetto alle destinazioni d'uso;
- fornire gli elementi per la predisposizione di uno studio delle strategie di risanamento.

1.5. Sito di Interesse Nazionale di Gela

Con Legge 426/98 "Nuovi interventi in campo ambientale" è stato istituito il Programma Nazionale di Bonifica e sono stati individuati i primi interventi di interesse nazionale. Il Sito di Interesse Nazionale (di seguito SIN) di Gela è stato identificato ai sensi del comma 4 dell'Art. 1 mentre la perimetrazione è stata definita dal MATTM attraverso il DM 10/01/2000. Tale procedimento di perimetrazione delle aree da bonificare è finalizzato alla caratterizzazione delle stesse, al fine di accertare le effettive condizioni di inquinamento, coinvolgendo gli ambiti territoriali dei comuni di Gela, Niscemi e Butera (in Provincia di Caltanissetta).

La Raffineria ha presentato pertanto un Piano di caratterizzazione, approvato in data 13/11/2000. Le indagini relative al piano di caratterizzazione sono state svolte nel 2001, cui ha fatto seguito un piano integrativo nel giugno-luglio 2002. I risultati della caratterizzazione sono stati pubblicati dalla Raffineria nel 2003, unitamente al Progetto Preliminare di bonifica della falda.

Con l'obiettivo di una gestione integrata dell'intero complesso industriale, nel dicembre 2003 è stato presentato un unico Piano di Bonifica della falda del sito di Gela, comprendente il progetto dell'impianto di trattamento delle acque di falda TAF, al quale sono collettate le acque emunte dal sottosuolo. Il Piano di Bonifica della falda è stato approvato con Decreto Interministeriale del 06/12/2004.

In data 19/10/2004 è stata approvata una proposta integrativa di Piano di caratterizzazione Ambientale, per ulteriori indagini del sottosuolo con maglia 50x50 metri,



finalizzate alla predisposizione del Progetto definitivo di bonifica. In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 il piano di caratterizzazione è stato integrato per rispondere agli obiettivi di bonifica del Decreto, la caratterizzazione integrativa è stata eseguita nel periodo ottobre 2008 - aprile 2010.

Sulla base dei dati ottenuti, al momento, per quanto concerne le **acque di falda**, la Raffineria opera in ossequio al piano di bonifica approvato, mentre, con riferimento allo status di bonifica del **suolo**, le indagini integrative sono state completate nel 2012 e l'Analisi di Rischio Sito Specifica è stata trasmessa con nota RAGE/AD/415/T del 30/07/2015 (*"Analisi di Rischio Sanitario ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i suoli della Raffineria di Gela"* – AMECFW, ,lug-15).

Il MATTAM, nella C.d.S. del 18/02/2016 ha richiesto la rielaborazione dell'Analisi di Rischio sanitaria, ai sensi del D.Lgs 152/06, considerando anche il percorso di lisciviazione in falda. In data 08/07/2016, con nota RAGE/AD/354/T, RAGE ha trasmesso il documento *"Analisi di Rischio Sanitario ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i suoli della Raffineria di Gela"* – rev.1 (AMECFW, luglio 2016).

In particolare il MATTM nel corso dell'incontro tecnico del 01/06/2017 ha richiesto di procedere alla revisione dell'Analisi di Rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i per i suoli insaturi solamente nelle aree in cui non vi è una diffusa presenza di prodotto surnatante in falda. Nelle aree in cui il prodotto surnatante è presente in misura maggiore le PP.AA. hanno richiesto la messa in opera di misure di mitigazione/prevenzione del rischio.

Con lettera RAGE/AD/331/T del 22/06/2017, RAGE ha inviato la *"Nota di risposta alle richieste emerse nell'incontro del 01/06/2017 presso il MATTM"* in cui vengono individuate le aree in cui RAGE intende procedere alla rielaborazione dell'AdR e quelle all'interno delle quali intende eseguire interventi di prevenzione/mitigazione del rischio.

Al fine di ottemperare alle richieste degli Enti RAGE ha trasmesso i documenti:

- *"Piano di caratterizzazione – Indagini concordate con PP.AA. nell'incontro tecnico del 01/06/2017"*;
- *"Nota di risposta e piano di caratterizzazione – Indagini richieste dalle PP. AA. Con lettera prot. 1573/STA dek 19/07/2017"*.

Una volta eseguite e validate dagli Enti le caratterizzazioni integrative richieste, RAGE procederà alla revisione dell'Analisi di Rischio nelle aree in cui non vi è una diffusa presenza di prodotto surnatante in falda.



1.6. Aree naturali protette o sottoposte a regime di salvaguardia

La Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, prevede la creazione di una rete ecologica europea, denominata "Natura 2000", costituita da Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario.

I Siti di Interesse Comunitario (SIC), sono individuati ai sensi della stessa Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"), mentre le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CEE per la conservazione degli uccelli selvatici, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla salvaguardia delle specie definite in Allegato I alla Direttiva stessa.

Poiché la Direttiva "Uccelli" non fornisce criteri omogenei per l'individuazione delle ZPS, la Commissione Europea negli anni '80 ha richiesto all'International Council for Bird Preservation (oggi Bird Life International) un'analisi della distribuzione dei siti importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell'Unione.

Tale studio, includendo specificatamente le specie dell'Allegato I della Direttiva "Uccelli", ha portato alla realizzazione dell'inventario europeo IBA (Important Bird Areas). Recentemente la LIPU, partner della Bird Life International, in collaborazione con la Direzione Conservazione della Natura del MATTM, ha aggiornato e perfezionato i dati relativi ai siti italiani.

L'elenco dei siti IBA rappresenta il riferimento legale per la Commissione per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. Alle aree IBA non designate dagli Stati come ZPS sono comunque applicate le misure di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli".

In ottemperanza alla Direttiva "Habitat" e alla Direttiva "Uccelli", il Decreto del 21/02/2005 emanato dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia identifica i SIC e le ZPS per il territorio siciliano, e ribadisce l'applicabilità del DPR n. 357 del 08/09/1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e del DM 03/09/2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Data l'estensione delle aree che sono state progressivamente sottoposte a tutela nel corso degli anni, rispetto alla posizione del complesso industriale preesistente, di seguito sono indicati i due siti della Rete Natura 2000 (di seguito "Siti") presi in considerazione per la predisposizione dello Studio specifico finalizzato alla valutazione di possibili incidenze (VIncA), caratterizzati da areali parzialmente sovrapposti e localizzati entro il raggio di 5 km dall'area di progetto:

- SIC ITA050001 "Biviere e Macconi di Gela" che occupa un'area di 3.665 ha e confina con il perimetro della Raffineria lato sud ed est;
- ZPS ITA050012 "Torre Manfreda, Biviere e Piana di Gela" che occupa un'area di 25.074 ha e si sovrappone parzialmente con le aree di Raffineria al lato est.



A maggior distanza, salendo a Nord Ovest lungo la costa oltre l'abitato di Gela, è ubicato il SIC ITA050011 "Torre Manfreda" (ricompreso nella ZPS ITA050012 già menzionata, successivamente istituita), mentre in direzione Nord Ovest, a circa 10 km di distanza dalla Raffineria, si trova la "Sughereta di Niscemi" (SIC ITA050007) che occupa un'area di 3212 ha.

Per quanto riguarda le aree protette inserite nell'elenco ufficiale delle aree protette (EUAP), si segnala la presenza di:

- Area EUAP0920 "Riserva naturale orientata Biviere di Gela", che occupa un'area di 332 ha e dista 2,5 km dalla Raffineria. Per gran parte della superficie la riserva coincide con la Zona umida di importanza internazionale Ramsar "Il biviere di Gela" che occupa 262 ha;
- Area EUAP1131 "Riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi", che occupa un'area di 2.939 ha e dista 7,6 km dalla Raffineria.



2. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE

2.1. Piano Regionale di coordinamento di Tutela della Qualità dell'Aria Ambiente (PRTAA)/ Piano della qualità dell'aria della Regione Siciliana

Il Piano Regionale di coordinamento per la Tutela della qualità dell'Aria Ambiente (PRTAA) della Regione Siciliana, approvato con Decreto Assessoriale del 09/08/2007, ha lo scopo di:

- conseguire sull'intero territorio regionale il rispetto dei limiti stabiliti dalle normative europee entro i termini temporali previsti;
- preservare e migliorare la qualità dell'aria mediante la diminuzione delle concentrazioni degli inquinanti dove si registrano valori prossimi ai limiti;
- perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra le varie matrici ambientali;
- concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni di gas-serra sottoscritti dall'Italia negli accordi internazionali;
- favorire l'informazione, la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopraindicati il Piano delinea le seguenti azioni:

1. definisce i limiti alle emissioni in atmosfera recependo le indicazioni della normativa nazionale vigente;
2. individua gli agglomerati e le zone di rilievo ai fini della tutela delle popolazioni e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico;
3. istituisce il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente;
4. fornisce gli indirizzi regionali per la raccolta e gestione dei dati sulla qualità dell'aria ambiente.

1. Limiti alle emissioni in atmosfera

In considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie disponibili, e fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, sono fissati valori limite massimi di emissione a livello



regionale, recependo quanto indicato dalla Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e dal DM n. 60 del 02/04/2002¹.

2. Zonizzazione del territorio regionale

Il Piano valuta la qualità dell'aria ambiente ed individua le zone o gli agglomerati in ottemperanza all'Art.5 del D.Lgs. n. 351/99². In Provincia di Caltanissetta il Piano classifica i Comuni di Butera, Gela e Niscemi, come appartenenti ad un'area R1 ad elevato rischio di crisi ambientale (Decreto Assessoriale 19/12/2005 n. 305/GAB). Successivamente con DA n. 94/GAB del 14/07/2008 la Regione ha adottato la zonizzazione del territorio individuando i Comuni di Butera, Gela e Niscemi quali Zona di risanamento di Gela. Con lo stesso DA la Regione ha approvato l'inventario regionale delle emissioni in aria ambiente, realizzando quanto previsto dal DM 261/2002. Infine con DA n. 97/GAB del 25/06/2012 la zonizzazione e classificazione del territorio della Regione Siciliana ai fini della Qualità dell'Aria per la protezione della salute umana è stata rivista, in attuazione del D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010; i Comuni di Butera, Gela e Niscemi ricadono nella Zona industriale di Gela.

3. Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente

Il "Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente" ha il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela della qualità dell'aria, le iniziative finalizzate a dare attuazione alle direttive europee ed alle norme nazionali che regolano la materia.

4. Raccolta e gestione dei dati sulla qualità dell'aria

Il PRTAA definisce i compiti delle autorità locali per l'istituzione dell'Inventario regionale delle sorgenti di emissioni in aria ambiente (IRSEA), finalizzato alla creazione di un sistema informativo integrato, trasparente, accessibile e fruibile.

In particolare, il PRTAA prevede che a partire dal 2008, entro il 31 maggio di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di combustione trasmettano anche all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento territorio e ambiente, la comunicazione prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alle emissioni totali per l'anno precedente, nonché la quantità annua totale di energia prodotta suddivisa per ogni combustibile utilizzato.

E' poi stabilito l'inoltro giornaliero al dipartimento regionale territorio e ambiente e ad ARPA Sicilia dei dati dei Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) per i soggetti obbligati.

¹ Tale Decreto è in seguito stato aggiornato e sostituito dal D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 Qualità dell'aria ambiente - Attuazione della Direttiva 2008/50/CE.

² Provvedimento successivamente abrogato dal DLgs. n. 155 del 13/08/2010.



Il **Piano della Qualità dell'Aria della Regione Siciliana**, è stato approvato con Decreto assessoriale n 255_GAB del 16 Luglio 2018, dovrà essere sottoposto alla procedura di VAS, come previsto al comma 12 dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii., che costituisce parte integrante del procedimento di approvazione ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e quindi adottato dalla giunta di governo, affinché possa diventare il Piano di intervento delle politiche per la qualità dell'aria dei prossimi dieci anni.

Si specifica per quanto riguarda l'AERCA ("Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale", come individuate dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998) di Gela, la Raffineria è stata esclusa dagli impianti che dovranno adottare misure di riduzione del carico emissivo rispetto al 2012.

Nel documento sono identificate le Misure di Piano da attuarsi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria; in particolare si citano le seguenti Misure:

- M16. Fissare, in sede di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), valori limite di emissioni per il benzene e l'idrogeno solforato per tutti i processi responsabili delle emissioni di tali inquinanti;
- M 17: Obbligo per le aziende di installare sistemi perimetrali di monitoraggio della qualità dell'aria (fence line open-path) ottico-spettrali (Differential Optical Absorption Spectroscopy – DOAS) nell'ambito del riesame delle AIA;
- M 18: Adozione di misure di riduzione delle emissioni diffuse di COV e NMHC nelle fasi di carico e scarico di tutte le frazioni dei prodotti petroliferi, oltre le benzine, con impianti di recupero vapori nei pontili a servizio degli stabilimenti di Milazzo, Gela, Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa;
- M19: Introduzione, nella normativa regionale, di settore di valori limiti per le concentrazioni medie orarie per il benzene, e, nelle aree industriali, di valori limite per i composti responsabili di disturbi olfattivi quali almeno idrocarburi non metanici e idrogeno solforato;
- M20: Imporre nelle procedure di autorizzazione integrata ambientale, sia in sede statale che regionale, per i nuovi impianti o per la modifica sostanziale degli impianti esistenti, lo studio per la valutazione degli scenari futuri della qualità dell'aria, usando una catena modellistica coerente con le previsioni d'impatto, che dimostri che le emissioni derivanti dalla realizzazione di tali progetti non comporti un peggioramento della qualità dell'aria rispetto a quanto valutato negli scenari di piano.

2.2. Piano delle bonifiche delle aree inquinate

Il Piano delle bonifiche delle aree inquinate della Regione Siciliana è stato adottato con Ordinanza commissariale del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e per la tutela delle acque in Sicilia n. 1166 del 18/12/2002 ed è articolato nelle seguenti sezioni:



- censimento e mappatura delle aree potenzialmente inquinate, lo scopo dell'analisi è di ottenere, per tutti i siti segnalati, i dati conoscitivi sufficienti per poter valutare l'indice di rischio del sito e dunque inserirlo in elenchi di priorità;
- definizione di elenchi regionali e provinciali di priorità, attraverso la messa a punto e l'utilizzo di una metodologia di analisi di rischio relativa che fornisca un indice di rischio in merito al livello di contaminazione ed al pericolo che la stessa possa interessare l'uomo e le matrici ambientali circostanti;
- descrizione dei criteri regionali per gli interventi di bonifica in linea con la normativa tecnica nazionale di riferimento.

Il Piano riconosce come la Raffineria di Gela ricada all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Gela, l'iter di caratterizzazione e di bonifica è quindi regolamentato tramite appositi provvedimenti, descritti al precedente § 1.5.

2.3. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Per dotare la Regione Siciliana di uno strumento volto a definire opportune strategie mirate ad una tutela attiva ed alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell'isola, l'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali, in conformità ai disposti della Legge 431/1985 e s.m.i., ha predisposto un Piano di Lavoro approvato con DA n. 7276 del 28/12/1992, registrato alla Corte dei Conti il 22/09/1993.

Nel 1996 l'Ufficio del Piano perviene alla definizione delle Linee Guida del PTPR, poi approvate con DA n. 6080 del 21/05/1999.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) persegue fundamentalmente i seguenti obiettivi:

1. la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della bio-diversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
2. la valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
3. il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Tali obiettivi sono interconnessi e richiedono, per essere efficacemente perseguiti, il rafforzamento degli strumenti di governo con i quali la Regione e gli altri soggetti istituzionali possono guidare o influenzare i processi di conservazione e trasformazione del paesaggio in coerenza con le sue regole costitutive e con le capacità di autoregolazione e rigenerazione del contesto ambientale. A tal fine il Piano associa alla capacità di indirizzo e direttiva anche la capacità di prescrivere, con vincoli, limitazioni e



condizionamenti immediatamente operanti nei confronti dei referenti istituzionali e dei singoli operatori, le indispensabili azioni di salvaguardia.

Ai fini della tutela e valorizzazione paesistico ambientale il PTPR opera mediante quattro assi strategici:

1. il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, in funzione economica, socioculturale e paesistica;
2. il consolidamento e la qualificazione del patrimonio d'interesse naturalistico, in funzione del riequilibrio ecologico e di valorizzazione fruitivi;
3. la conservazione e la qualificazione del patrimonio di interesse storico, archeologico, artistico, culturale o documentario;
4. la riorganizzazione urbanistica e territoriale in funzione dell'uso e della valorizzazione del patrimonio paesistico-ambientale.

Il PTPR riconduce il paesaggio ad una configurazione di sistemi interagenti che definiscono un modello strutturale costituito dal sistema naturale (abiotico o biotico) e dal sistema antropico (agro-forestale o insediativo), e identifica in Sicilia 17 aree di analisi, attraverso un approfondito esame dei sistemi naturali e delle differenziazioni che li contraddistinguono.

L'area della Raffineria di Gela ricade nell'Area o Ambito 15 "Area delle pianure costiere di Licata e Gela", sita in Provincia di Caltanissetta.

Il Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Provincia di Caltanissetta ha valenza di Piano Paesistico per tutti gli ambiti individuati dal PTPR nella provincia di Caltanissetta. Per l'analisi degli indirizzi pianificatori del PTP di Caltanissetta si veda il successivo § 3.1.

2.4. Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (PEARS)

Con Delibera n. 1 del 03/02/2009 è stato approvato il "Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana (P.E.A.R.S.), con un orizzonte temporale che si spinge sino al 2012 e risulta, pertanto, superato; attualmente il Piano risulta in fase di aggiornamento, senza alcun documento ufficiale disponibile alla consultazione.

Il P.E.A.R.S. è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso l'adozione di sistemi efficienti di conversione ed uso dell'energia nelle attività produttive, nei servizi e nei sistemi residenziali;
2. promuovere una forte politica di risparmio energetico in tutti i settori, in particolare in quello edilizio, organizzando un coinvolgimento attivo di enti, imprese, e cittadini;



3. promuovere una diversificazione delle fonti energetiche, in particolare nel comparto elettrico, con la produzione decentrata e la “decarbonizzazione”;
4. promuovere lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed assimilate, tanto nell'isola di Sicilia che nelle isole minori, sviluppare le tecnologie energetiche per il loro sfruttamento;
5. favorire il decollo di filiere industriali, l'insediamento di industrie di produzione delle nuove tecnologie energetiche e la crescita competitiva;
6. favorire le condizioni per una sicurezza degli approvvigionamenti e per lo sviluppo di un mercato libero dell'energia;
7. promuovere l'innovazione tecnologica con l'introduzione di Tecnologie più pulite (Clean Technologies - Best Available), nelle industrie ad elevata intensità energetica e supportandone la diffusione nelle PMI;
8. assicurare la valorizzazione delle risorse regionali degli idrocarburi, favorendone la ricerca, la produzione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente, in armonia con gli obiettivi di politica energetica nazionale contenuti nella L. 23.08.2004, n. 239 e garantendo adeguati ritorni economici per il territorio siciliano;
9. favorire la ristrutturazione delle Centrali termoelettriche di base, tenendo presenti i programmi coordinati a livello nazionale, in modo che rispettino i limiti di impatto ambientale compatibili con le normative conseguenti al Protocollo di Kyoto ed emanate dalla UE e recepite dall'Italia;
10. favorire una implementazione delle infrastrutture energetiche, con particolare riguardo alle grandi reti di trasporto elettrico;
11. sostenere il completamento delle opere per la metanizzazione per i grandi centri urbani, le aree industriali ed i comparti serricoli di rilievo;
12. creare, in accordo con le strategie dell'U.E, le condizioni per un prossimo sviluppo dell'uso dell'Idrogeno e delle sue applicazioni nelle Celle a Combustibile, oggi in corso di ricerca e sviluppo, per la loro diffusione, anche mediante la realizzazione di sistemi ibridi rinnovabili/idrogeno;
13. realizzare forti interventi nel settore dei trasporti (biocombustibili, metano negli autobus pubblici, riduzione del traffico autoveicolare nelle città, potenziamento del trasporto merci su rotaia e mediante cabotaggio.

Gli interventi previsti nel Piano Energetico della Regione Siciliana comprendono:

1. Interventi relativi alla Utilizzazione del gas naturale.
2. Interventi relativi al Settore della Raffinazione e Petrolchimica.



3. Interventi relativi al Sistema elettrico.
4. Interventi relativi all'uso delle Fonti rinnovabili ed implicazioni negli usi finali.
5. Termovalorizzazione dei rifiuti.
6. Interventi relativi al Risparmio energetico negli usi finali ed alla cogenerazione.
7. Interventi relativi all'Uso del vettore Idrogeno.
8. Interventi relativi al Settore Trasporti.
9. Interventi relativi al Settore primario.
10. Le emissioni di gas climalteranti e le strategie di riduzione.
11. Ricerca e formazione.
12. Realizzazione di un Polo Industriale Mediterraneo per la ricerca, lo sviluppo e la Produzione di Tecnologie per lo sfruttamento dell'energia solare.

Il PEARS individua numerosi Piani di azione, tra i quali figura il Piano d'azione integrato per la costituzione di una filiera per la produzione di biocarburanti, comprendente le seguenti azioni per:

- il miglioramento quali-quantitativo della materia prima, l'ottimizzazione dell'impiego delle eccedenze agroalimentari e l'utilizzo di terreni marginali;
- l'incentivazione dell'informazione, promozione, assistenza tecnica alle imprese agricole ed agroindustriali al fine di diffondere tra gli agricoltori le migliori tecniche di produzione delle diverse specie al fine di migliorare la produzione e di abbattere i costi;
- l'individuazione di bacini particolarmente idonei alla produzione delle colture energetiche;
- la messa a punto di meccanismi di incentivazione, concordati anche in sede UE, finalizzati a rendere maggiormente competitiva la filiera non alimentare;
- la promozione tra gli enti pubblici ed aziende di trasporto pubblico per l'acquisto di veicoli idonei ad essere alimentati interamente o quasi interamente con biocarburante;
- la promozione e la realizzazione di accordi volontari tra operatori, consumatori ed amministrazioni locali, con l'industria dei carburanti per la realizzazione del carburante miscelato nelle percentuali e nel rispetto delle caratteristiche qualitative richieste per la commercializzazione;



- la creazione di centri di raccolta delle coltivazioni “energetiche” non destinate ad usi alimentari e di altre biomasse destinabili alla produzione di biocarburante e forme idonee di gestione delle stesse, anche di tipo consortile, da avviare, successivamente, in forma continuativa a seguito della positiva risposta da parte del territorio.

2.5. Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (PO FESR 2014-2020)

Il Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (PO FESR) vigente è stato adottato con Deliberazione Regione Siciliana n. 267 del 10/11/2015.

Il Programma Europeo ha lo scopo di consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione, correggendo gli squilibri tra le regioni e riducendo il divario tra gli Stati membri. Il Programma definisce alcune priorità strategiche di intervento, definite Assi, articolati in obiettivi specifici e obiettivi operativi, raggruppati in linee di intervento, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico, sociale, ambientale, occupazionale e l'innovazione tecnologica delle regioni interessate.

Nell'Asse Prioritario 4 del PO FESR è sviluppato il tema dell' “Energia Sostenibile e Qualità della Vita” le cui priorità d'investimento sono:

- promuovere la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili con l'obiettivo di aumentare lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie. Tale intervento mira a innalzare il peso dello sfruttamento delle biomasse nel bilancio energetico regionale prioritariamente per la produzione di energia termica e, laddove tecnicamente fattibile, per la produzione combinata di energia elettrica e calore oppure, in subordine, di sola energia elettrica. La dimensione del cambiamento atteso si attesta su un sensibile miglioramento del contributo delle bioenergie al mix energetico regionale;
- promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili. L'azione regionale è finalizzata all'ammodernamento energetico del sistema produttivo regionale, in primis di quello delle PMI. L'azione di supporto prevista riguarda l'ammodernamento infrastrutturale ed impiantistico delle aziende coinvolte, sia attraverso un efficientamento delle strutture in cui le imprese sono insediate, sia attraverso quello dei cicli produttivi in senso stretto attraverso la sostituzione di componenti produttive quali macchinari, impianti, ecc.;
- sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili.



La strategia è dunque definita tramite obiettivi specifici orientati al rafforzamento delle sinergie potenziali tra la tutela dell'ambiente e la crescita dell'economia regionale, garantendo la promozione delle fonti rinnovabili di energia, il risparmio e l'uso razionale delle risorse, il controllo e la minimizzazione dei rischi, il controllo della legalità nei processi di gestione delle risorse, la qualità ambientale e la salute dei cittadini. In riferimento alle strategie comunitarie per conseguire forme di sviluppo sostenibile, il PO FESR indica come fondamentale il sostegno alla valorizzazione di filiere produttive in grado di far crescere sul territorio iniziative imprenditoriali connesse alla gestione sostenibile delle risorse, nonché costituire nuove opportunità occupazionali nei settori energetico e ambientale. In tal senso un obiettivo specifico del Programma è di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili e favorire la razionalizzazione della domanda di energia, adeguare e monitorare gli impianti di produzione e le reti di distribuzione.

2.6. Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)

Con Ordinanza n. 333 del 24/12/2008, il Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque ha approvato il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia (PTA).

Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati all'interno dello stesso D.Lgs. 152/2006. In particolare, gli obiettivi che si pone il PTA sono:

- la prevenzione dall'inquinamento;
- il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- l'uso sostenibile e durevole delle risorse idriche;
- il mantenimento della naturale capacità che hanno i corpi idrici di depurarsi e di sostenere ampie e diversificate comunità animali e vegetali.

Nell'ambito del PTA è stato redatto un elenco dei bacini idrografici siciliani. In seguito sono stati identificati:

- n. 41 bacini idrografici significativi;
- n. 37 corsi d'acqua significativi;
- n. 3 laghi naturali significativi.

L'intero sviluppo costiero è invece stato suddiviso in 24 tratti costieri, di differente lunghezza ed appartenenti a più bacini idrografici. A questi sono state aggiunte le coste delle 14 piccole isole raggiungendo un totale di 38 aree costiere omogenee.

La Raffineria di Gela ricade nel "Tratto di costa da Capo Scalambri a Licata (R19AC015)".



Il Piano di Tutela specifica per questo tratto lo stato ambientale attuale, considerato "elevato". L'obiettivo da raggiungere per il 22/12/2015 previsto dall'art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 prevede il "mantenimento dello stato attuale". Nell'ambito del PTA è inoltre stato eseguito uno studio per la classificazione delle acque superficiali a specifica destinazione funzionale. In particolare nel Golfo di Gela sono state analizzate le acque in quattro stazioni di monitoraggio, per la verifica dell'idoneità alla vita dei molluschi. I risultati hanno mostrato come in tutte le stazioni le acque siano idonee.

La Raffineria è situata sulla costa e confina a nord-ovest con la foce del Fiume Gela, indicato dal PTA come corpo idrico significativo. Il Piano di Tutela specifica per il fiume Gela lo stato ambientale attuale, considerato "sufficiente". L'obiettivo da raggiungere per il 22/12/2015 previsto dall'art. 76 comma 4 del D.Lgs. 152/06 prevede il raggiungimento del livello "buono". A circa 5,5 km di distanza dallo stabilimento, in direzione est si trova la foce del Fiume Acate, anch'esso designato come significativo. Lo stato ambientale valutato dal PTA per questo corso d'acqua è "pessimo", mentre l'obiettivo di qualità è "buono" per l'anno 2015.

Si segnala inoltre la presenza del lago naturale Biviere di Gela, che il PTA individua quale area sensibile e per il quale la classe di qualità è "scadente" e del bacino artificiale Dirillo, caratterizzato da uno stato di qualità "sufficiente". Per entrambi i corpi idrici il PTA definisce come obiettivo di qualità il raggiungimento dello stato "buono" per il 2015.

2.7. Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (adottato nell'anno 2004), di seguito denominato Piano Stralcio o Piano o P.A.I., ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano.

La finalità del PAI è perseguibile attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- conoscenza globale dello stato di dissesto idrogeologico del territorio tramite l'individuazione delle:
 - a. pericolosità connesse ai dissesti sui versanti;
 - b. pericolosità idrauliche e idrologiche;
- individuazione degli elementi vulnerabili;
- valutazione delle situazioni di rischio, in dipendenza della presenza di elementi vulnerabili su porzioni del territorio soggette a pericolosità;
- programmazione di norme di attuazione finalizzate alla conservazione e tutela degli insediamenti esistenti;



- sviluppo di una politica di gestione degli scenari di pericolosità agendo, quando e ove possibile, in modo da assecondare l'evolversi naturale dei processi, limitando l'influenza degli elementi antropici (e non) che ne impediscono una piena funzionalità;
- programmazione di indagini conoscitive, di studi di monitoraggio dei dissesti, di interventi specifici per le diverse situazioni e, ove necessario, di opere finalizzate alla mitigazione e/o eliminazione del rischio valutando correttamente, e in modo puntuale, dove intervenire con opere che garantiscano la sicurezza e quando ricorrere alla delocalizzazione di attività e manufatti non compatibili.

Per poter effettuare una corretta individuazione delle aree soggette al fenomeno dell'erosione costiera, il PAI suddivide l'intera costa siciliana in unità ben definite, per ognuna delle quali è stata effettuata un'analisi dello stato morfologico di fatto e, successivamente, la perimetrazione delle zone a rischio erosione.

L'Unità fisiografica costiera, intesa come "cella di sedimenti", risulta essere quel tratto di costa ove il movimento di sedimenti può considerarsi limitato alla cella stessa e non esistono scambi significativi con altre celle adiacenti.

Le coste della Sicilia sono state suddivise, in maniera generale, in 21 unità fisiografiche costiere, basandosi su fotografie aeree, su dati geologici e geomorfologici e sulla batimetria. È stato possibile individuare, per ogni unità fisiografica, l'ubicazione e l'estensione delle zone a diversa criticità relativamente all'erosione.

La Raffineria di Gela appartiene all'unità fisiografica n. 8 Costiera di Punta Braccetto - Licata e ricade all'interno del bacino idrografico n. 77 del "Fiume Gela ed area tra F. Gela e F. Acate".

L'unità costiera è caratterizzata da coste basse sabbiose soggette ad arretramento a causa della forte esposizione al moto ondoso ed ai venti dai quadranti meridionali e alla presenza di insediamenti urbani, agricoli ed industriali, che hanno occupato gli spazi degli antichi cordoni dunali, un tempo presenti lungo la costa.

Morfologicamente, la grande piana di Gela termina verso costa con lunghe spiagge sabbiose che si alternano a promontori di roccia tenera facilmente erodibili. L'intero litorale è da considerarsi vulnerabile all'erosione e in alcune zone vi è una seria minaccia alle infrastrutture presenti. Le aree maggiormente critiche vanno da Punta di Zafaglione a Gela e da Gela a Punta delle Duerocche.

Nella zona circostante la Raffineria, il PAI individua una sola area soggetta a dissesto idrogeologico, dovuto a processi erosivi intensi, nella zona di Piana del Signore. La pericolosità moderata del dissesto permette di definire un livello di rischio legato a tale fenomeno come inferiore al moderato.



La Raffineria, infine, non ricade in un'area a rischio idraulico anche a seguito dell'aggiornamento della perimetrazione di tali aree all'interno del territorio comunale di Gela, approvato con Deliberazione n. 182 del 18/04/2018 della Regione Siciliana.

2.8. Protocollo d'intesa per l'area di Gela

Il 06/11/2014 è stato siglato presso il MISE il "Protocollo di intesa per l'area di Gela".

In tale accordo, siglato tra il Ministero stesso, le associazioni sindacali, Confindustria Sicilia, gli Enti locali e le realtà industriali dell'area, tra le quali Raffineria di Gela, si riconosce l'esistenza di una crisi generalizzata del settore della raffinazione dovuto al peggioramento dello scenario sia Italiano che Europeo come conseguenza della crisi economica e della crescente efficienza energetica. Tale crisi comporta anche per il Gruppo Eni la necessità di rivedere le proprie strategie industriali a livello nazionale.

Con particolare riferimento all'area di Gela, la revisione delle strategie industriali del Gruppo implica investimenti volti a riconvertire l'intera area mantenendone la vocazione produttiva, favorendo il reimpiego dei lavoratori interessati, incentivando l'utilizzo delle aree industriali infrastrutturate che verranno progressivamente liberate per metterle al servizio di attività produttive per l'intero territorio.

Tutte le parti firmatarie dell'accordo "[...] *convengono sull'obiettivo di promuovere e favorire la realizzazione di iniziative industriali volte a garantire un futuro economicamente sostenibile alle attività industriali sul territorio* ovvero a promuoverne di nuove, garantendo livelli occupazionali [...] e creando i presupposti per una duratura ripresa delle attività economiche nell'area di Gela [...]".

Uno dei principali obiettivi del Protocollo risulta essere lo sviluppo di nuove attività basate su tecnologie innovative nell'ambito Green che valorizzino i punti di forza di carattere industriale già esistenti.

Per quanto riguarda l'area dello stabilimento, il Protocollo prevede "[...] *il progetto di conversione della Raffineria di Gela in Green Refinery [...] con entrata in esercizio nel primo semestre del 2017. La conversione [...] consentirà la produzione di green diesel, biocarburante migliore rispetto a quello tradizionale in termini di sostenibilità ambientale sarà in grado di processare anche materie prime di seconda generazione. [...] All'attività della Green Refinery sarà associato un moderno polo logistico (Hub) per la spedizione dei greggi di produzione locale e dei prodotti green.*" (Articolo 3, punto 3.1).



3. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE

3.1. Piano Territoriale Paesistico Provinciale di Caltanissetta (PTP)

Il Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Provincia di Caltanissetta è stato approvato nella seduta del 14/05/2008 dalla Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio istituita con DA n. 5674 del 29/03/2005.

Il PTP costituisce il Piano dell'Ambito n. 15 "Area delle pianure costiere di Licata e Gela", come individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (§ 2.3) e approvato con DA n. 1858 del 2 luglio 2015 "Approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 6,7,10,11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta", in adempimento alle disposizioni del DLgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In attuazione delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale e dell'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con DA n. 5820 dell'08/05/2002, il Piano Territoriale Paesaggistico della provincia di Caltanissetta, persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità;
- b) valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio della provincia di Caltanissetta, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni;
- c) miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Il Piano Territoriale Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, denominato Paesaggio Locale, specifiche prescrizioni e previsioni, con i seguenti scopi:

- a) la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
- c) la riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- d) la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio.

Il Piano Territoriale Paesaggistico suddivide il territorio della provincia di Caltanissetta in Paesaggi Locali, individuati, così come previsto dal Codice dei beni culturali e del



paesaggio, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. La Raffineria di Gela è situata all'interno dell'Ambito 15 - Paesaggio locale 17: "Sistema urbano di Gela".

Il PTP individua una serie di beni paesaggistici posti sotto tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 134 lettera b), alcuni dei quali interessano le pertinenze della Raffineria di Gela:

- Una parte della Raffineria rientra all'interno dei territori costieri compresi in una fascia di 300 m dalla linea di battigia;
- La Raffineria confina nel suo lato occidentale con il fiume Gela, anche la parte centrale dell'impianto è attraversata da un corso d'acqua. Le porzioni di Raffineria più prossime ai suddetti corpi idrici ricadono all'interno della fascia di rispetto di 150 m delle loro sponde;
- Alcune aree ricadenti nella porzione più orientale della Raffineria sono interessate dalla presenza di aree boscate;
- Nei pressi della foce del fiume Gela, sono presenti un'area di interesse archeologico (acropoli di Gela, santuario consacrato a Demetra Thesmophoros databile dal VII al IV secolo a.c.) ed un'area ricoperta da boschi o sottoposta a vincoli di rimboschimento;
- Ad est del confine della Raffineria sorge l'area umida del Biviere di Gela, classificata come area di notevole interesse pubblico.

Nella seguente immagine sono illustrati i vincoli paesaggistici sopra elencati.



raffineria di gela

Allegato 3 – Tutele e Vincoli

Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate

Raffineria di Gela S.p.A.





raffineria di gela

Allegato 3 – Tutele e Vincoli

Produzione di biocarburanti presso la Raffineria di Gela - Progetto di adeguamento delle strutture logistiche e dell'impianto di pretrattamento cariche e diversificazione delle materie prime utilizzate

Raffineria di Gela S.p.A.

Figura 3-1: Vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nelle immediate vicinanze dello stabilimento (evidenziato in rosso)

3.2. Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST)

L'Amministrazione della Provincia Regionale di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ha sottoscritto un protocollo di intesa con i Comuni di Gela, Butera, Mazzarino, Niscemi e Riesi per la costituzione di una Coalizione Territoriale per la definizione del PIST - Piano Integrato di Sviluppo Territoriale denominato "Poleis – Città e Territori in rete". Il procedimento di redazione risulta ad oggi in itinere.



4. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE E LOCALE

4.1. Piano Regolatore Generale del Comune di Gela (PRG)

L'area di studio, situata all'interno della Provincia di Caltanissetta, interessa il territorio comunale di Gela.

Il Piano Regolatore Generale (PRG) di Gela è stato approvato con Decreto Assessorile Regionale n. 171 del 18/07/1971 ed è stato sottoposto a revisione, adottata con Delibera Commissariale n. 60 del 14/06/2010 e approvata con D.D.G. n. 18850 del 17/10/2017. .

La revisione del PRG di Gela identifica come risorse reali per lo sviluppo del territorio l'industria petrolchimica e l'industria agroalimentare. Esso riconosce l'importanza della componente industriale locale, rappresentata essenzialmente dallo stabilimento di RaGe che negli ultimi decenni è stato uno degli elementi trainanti la crescita del Comune. Il PRG identifica il polo petrolchimico come uno dei più importanti fattori in grado di garantire anche in futuro lo sviluppo economico del territorio.

Lo stabilimento ricade all'interno dell'area classificata come "D6 – Area A.S.I."; per tale area le Norme Tecniche del PRG rimandano alle norme e alle prescrizioni del Piano Regolatore dell'A.S.I. (vedi successivo §4.2).



Figura 4-1: Zonizzazione dell'area della Raffineria del PRG. L'area di stabilimento è riportata in rosso.



4.2. Area di Sviluppo Industriale di Gela

La Raffineria di Gela è situata all'interno di una vasta area industriale definita Area di Sviluppo Industriale di Gela e gestita tramite il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela, costituito ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 06/03/1978 n. 218 ed ai sensi della LR 04/01/1984, n. 1.

Il Consorzio dell'area di sviluppo industriale (ASI) ha lo scopo di favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate, progettando, eseguendo e gestendo le opere infrastrutturali necessarie allo sviluppo dell'area e predisponendo il piano regolatore dell'area ASI. Il Piano Regolatore dell'ASI è stato approvato con Delibera del Consiglio Generale n. 2 del 14/05/2002.

La Regione Siciliana con LR 12/01/2012 n. 8 ha soppresso i Consorzi e ha costituito l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive IRSAP, ente a cui è demandata la funzione di elaborazione e adozione dei piani regolatori delle aree a sviluppo industriale PRASI.

L'agglomerato industriale di Gela da PRT è riportato nella figura seguente.



Figura 4-2: Agglomerato industriale di Gela (fonte: IRSAP gennaio 2018). L'area di stabilimento è riportata in rosso



Al momento l'IRSAP di Gela non ha emanato il piano regolatore dell'area.

4.3. Piano di classificazione acustica comunale

I criteri e le procedure per consentire ai comuni della Regione Siciliana l'individuazione e la classificazione del territorio in differenti zone acustiche sono stati individuati dal Decreto Assessoriale del 11/09/2007 196/GAB "Linee guida per la classificazione del territorio in zone acustiche". Il principio fondamentale indicato dalle Linee guida per la zonizzazione è legato alla tipologia di fruizione che si prevede per le aree da classificare.

Il Comune di Gela non è ancora dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica, per questo motivo, applicando il criterio delle Linee guida, si ipotizza per le aree occupate dallo stabilimento la Classe VI (Aree esclusivamente industriali - Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi).

Per la Classe VI, così come individuata dal DPCM del 14/11/97, sono definiti dal DPCM stesso i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 06:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00). Per le aree occupate dallo stabilimento si possono applicare i limiti diurni e notturni riportati nella seguente tabella.

Tabella 4-1: Valori limite per la Classe VI

Valori limite Leq in dB(A)	Tempo di riferimento	
	<i>Periodo diurno (06-22)</i>	<i>Periodo notturno (22-06)</i>
Emissione	65	65
Immissione	70	70
Qualità	70	70

Si sottolinea come nell'area circostante lo stabilimento comunque all'esterno del perimetro stesso non sono presenti abitazioni o zone critiche sotto il profilo della tutela da inquinamento acustico.